

N. 1246/08 Sent.

N. 667/07 R.G.

N. 6940 Cron.

Oggetto: licenziamento

19.12.2008

19.12.2008



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

Verbale ex art. 281 sexies c.p.c.

UDIENZA DEL 19.12.2008 avanti al giudice dott.ssa
Valeria de Risi, nella causa iscritta al n. 667/07 R.G.
e promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ I ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ con i proc. dom. avv.ti
Loredana Baschenis e Pamela Zetti del foro di Bergamo
giusta procura a margine del ricorso

-ATTORE

contro

ABB POWER TECHNOLOGIES SPA in persona del legale
rappresentante pro-tempore con il proc. dom. avv.
Margherita Caggese del foro di Bergamo che la rappresenta e
difende, per delega a margine della memoria, in unione agli
avv.ti Giacinto Favalli e Marina Tona

-CONVENUTO

Sono comparsi l'avv. Mattiozzi in sostituzione dell'avv.
baschenis e l'avv. Guizzetti in sostituzione dell'avv.

Caggese come per delega che produce i quali discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa sia decisa.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 281 sexies c.p.c udite le conclusioni delle parti, nonche' i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di cui dà pubblica lettura

SENTENZA

Nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso

PARTE RESISTENTE: per il rigetto della domanda

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che

Con ricorso depositato il 17 aprile 2007 [redacted] [redacted] conveniva in giudizio la società ABB Power Technologies spa perchè venisse accertata la nullità dei contratti di somministrazione applicati al ricorrente, nonché dei termini apposti ai contratti di lavoro e dichiarata la conversione dei rapporti in lavoro a tempo indeterminato, decorso dal 9 agosto 2004, con sua riammissione al lavoro e risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni perdute dal 22.12.2006 fino al ripristino della funzionalità del rapporto. A sostegno della propria domanda, dichiarava di avere svolto mansioni di operaio montatore presso il reparto apparecchi ed inquadrato al 3 livello CCNL metalmeccanici in forza di una pluralità di contratti di somministrazione a termine a partire dal 9 agosto 2004 fino al 22 dicembre 2006, quando, scaduto l'ultime termine, non era più stato richiamato al lavoro. Contestava che la causale apposta al contratto e al termine, indicata nelle ragioni di carattere produttivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore, fossero reali e attinenti alla concretezza del rapporto: infatti riferiva

Volle

di avere sostituito un dipendente collocato in pensione, e di essere stato inserito nel normale ciclo produttivo tanto da essere poi sostituito, dopo la cessazione del termine, con nuovi lavoratori avviati da agenzia interinale.

Costituitasi tempestivamente in giudizio la ABB Power resisteva alla domanda avversaria chiedendone il rigetto; sosteneva di avere avuto necessità di personale in somministrazione poiché, in ragione del mutamento della politica aziendale, in Dalmine era stata trasferita una nuova produzione destinata a sostituire nel breve-medio periodo la produzione degli interruttori isolati realizzati in Germania, con ciò andando ad affiancare la produzione di interruttori isolati in gas, realizzando così una intensificazione dell'attività di produzione durata nel tempo.

La causa, chiamata all'udienza del 13 novembre 2007, veniva istruita per testi e per documenti, quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Le parti depositavano note conclusive autorizzate.

Ritenuto che

Il ricorso è risultato fondato e meriti accoglimento in quanto le ragioni giustificatrici poste a sostegno del ricorso a tale strumento contrattuale sono risultate smentite in istruttoria.

Il contratto di somministrazione a termine dedotto in causa, stipulato fra ABB Power e Manpower spa fa riferimento, quanto alla sua causale, a "punte di intensa attività e all'impossibilità di farvi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali connessi a richieste di mercato derivanti da acquisizione di commesso o lancio di nuovi prodotti o anche indotti dall'attività di altri settori".

Si tratta dunque di valutare se ricorrano i presupposti cui la L. 276/2003 condiziona la validità della somministrazione di lavoro a tempo determinato, e cioè la sussistenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", ovvero se il ricorso a tale strumento contrattuale sia giustificato da ragioni oggettive connesse alla ordinaria attività dell'utilizzatore. E' evidente che la sussistenza di tali ragioni è effettuata dall'azienda utilizzatrice la quale "le fissa" nel contratto stesso così consentendo in caso di contestazione giudiziale, il controllo giudiziale sulla loro effettività, anche con riferimento al periodo temporale di riferimento. Nel caso di specie balza subito all'occhio la precisa ripetitività della causale apposta ai 3 contratti che si sono succeduti fra le parti in causa, il primo dal 9.8.2004, il secondo dal gennaio al dicembre del 2005, il terzo per tutto l'anno successivo, ovvero dal gennaio al

dicembre 2006. Già tale lungo lasso temporale nel quale si sono avvicinati i contratti in questione pare contraddire la causale apposta, risultando contraddittoria la sussistenza di "punte di più intensa attività" con la perduranza di tali "punte" per un arco temporale di oltre 2 anni e mezzo. D'altronde, i testi escussi (██████████, ██████████, ██████████, ██████████) riferivano che tali c.d. picchi di più intensa attività si verificano in periodi più limitati dell'anno e non perduravano certo oltre tali periodi. Il teste Corvino negava poi che quando il ricorrente arrivò in ABB vi fossero particolari punte di attività, alle quali, comunque, si faceva fronte con il ricorso al lavoro straordinario. Più in generale, è emerso un trend in ascesa della produzione negli ultimi due o tre anni e una politica aziendale volta a monitorare le esigenze occupazionali nel breve periodo, in funzione della crescita della produzione; a tale politica lo strumento del contratto di somministrazione è assolutamente funzionale tant'è che essa utilizza in maniera costante circa un centinaio di lavoratori (v. deposizione ██████████) al fine di poter comparare continuamente le previsioni di vendita con la capacità produttiva per cercare di tenerla in equilibrio. In questa ricerca di costante equilibrio fra le necessità occupazionali e le previsioni produttive l'azienda ha ricorso frequentemente al contratto a termine perché il mercato è stato piuttosto buono ed "è successo sia che siano stati rinnovati i contratti alle stesse persone, sia che siano stati stipulati nuovi contratti, sia ancora che siano stati convertiti a tempo indeterminato. Tale operazione tuttavia non può ritenersi consentita poiché si traduce in uno snaturamento delle "ragioni tecniche, produttive e organizzative" che giustificano il ricorso al contratto a termine. Non si tratta, ciò, nella circostanza, di fronteggiare "esigenze" del tipo indicato, di far fronte ad evenienze non fronteggiabili con gli ordinari "assetti produttivi aziendali", come recita il contratto, ma di concedersi la possibilità di valutare volta per volta, quanti e quali dipendenti mantenere a seconda dell'andamento della produzione e delle scelte ordinarie che via via l'azienda fronteggia. Il massiccio ricorso al contratto di somministrazione effettuato da ABB Power denota per l'appunto una politica aziendale di estrema flessibilità occupazionale non consentita dal nostro ordinamento, che pur sempre guarda con cautela alle forme contrattuali meno garantite di quelle ordinarie a tempo indeterminato, sottoponendole a presupposti e condizioni di validità normativamente determinati.

IL ricorso alla somministrazione a tempo determinato sarà dunque consentito in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si potrà esigere

l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

La dimensione quantitativa del ricorso al contratto di somministrazione effettuato da ABB power, la durata complessiva del suo protrarsi, considerati anche i rinnovi contrattuali, la mancanza di vere e proprie punte di attività per la durata contrattuale, portano necessariamente a ritenere che nelle medesime circostanze l'azienda avrebbe ben potuto ricorrere alle assunzioni dirette, con le conseguenze in termini di stabilità del rapporto che essa comporta, e salva la possibilità, sia pure più limitata, di licenziamento in caso di effettivo giustificato motivo oggettivo (connesso cioè alle mutate condizioni del mercato o alla riduzione della produzione).

Inoltre, risulta non probante l'ulteriore giustificazione, contenuta solo in memoria difensiva e non inserita nel contratto, per il ricorso a tale forma contrattuale in ragione del lancio sul mercato di una nuova gamma di interruttori in sostituzione della gamma preesistente. Tale circostanza, confermata da un solo teste, il Marinoni, è temporalmente riferibile all'inizio del 2003 e quindi non può essere correlata all'assunzione del [REDACTED] avvenuta per la prima volta oltre un anno e mezzo dopo, ovverosia quando, secondo le previsioni, si sarebbe verificato un risparmio e non un aggravamento dei tempi di produzione (così il [REDACTED]).

Se, dunque, come sin qui s'è detto, il contratto di somministrazione di cui è causa deve ritenersi illegittimo il [REDACTED] deve ritenersi a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore a far tempo dal 9 agosto 2004, essendo altresì nullo il termine apposto al contratto. Deve conseguentemente ordinarsi il diritto del ricorrente ad essere riammesso al lavoro e a percepire le retribuzioni omesse dalla data in cui ha offerto la prestazione lavorativa in quanto la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, per giurisprudenza di legittimità costante, impone che il diritto alla retribuzione sorga solo a fronte della concreta messa a disposizione delle proprie energie lavorative che nella fattispecie è avvenuta con la proposizione del ricorso e quindi a far tempo della data del suo deposito (17 aprile 2007).

A tale credito da lavoro vanno aggiunte, ex art. 429 co. 3 cpc. le maggiori somme della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ABB Power nella misura indicata in dispositivo.

P. Q: M.



Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) DICHAIRA la nullità dei contratti di somministrazione applicati al ricorrente nonché dei termini ivi apposti; 2) ACCERTA E DICHIARA che ~~XXXXXXXXXXXX~~ è alle dipendenze di ABB Power Technologies dal 9 agosto 2004; 3) ORDINA alla società convenuta la riammissione in servizio del ricorrente e la CONDANNA al pagamento del danno mediante corresponsione delle retribuzioni omesse dal 17 aprile 2007 alla data del ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo; 4) CONDANNA la ABB Power al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00 (di cui € 900,00 per onorari) oltre IVA e CPA.

Bergamo, 19.12.2008

IL CANCELLIERE
A. Walter Domenighini

Il Giudice del lavoro
Dott. Valeria de Risi

Depositato in cancelleria

oggi, 19 DIC. 2008

IL CANCELLIERE E-G1
A. Walter Domenighini